



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso ex dipendente MANCO Pietro - Resistenza - Affidamento incarico legale per la difesa dell'Azienda avv. Vito FICO.-

L'anno millenovecentonovanta, il giorno 15 (quindici)

del mese di OTTOBRE, alle ore 16.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. LUIGI PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO 3. =====

4. ===== 5. =====

6. Ezio VODOPIA 7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Enzo MANCO (a.g.) 9. Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

- IL PRESIDENTE RIFERISCE:

in data 26/9/1990 è stato notificato all'Azienda il ricorso da parte dell'ex dipendente MANCO Pietro a mezzo del suo legale rappresentante avv. Dome

nico CASULLI.

L'interessato nel dichiarare di aver sostituito nel periodo marzo 1987 - aprile 1989 il Capo Tecnico responsabile della Sezione Manutenzione Impianti, chiede il riconoscimento economico allora non percepito riveniente dalla differenza di livello tra quello in suo possesso a quello del Capo Tecnico sostituito.

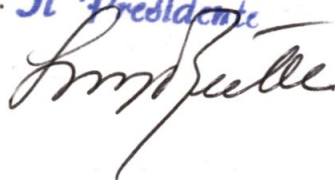
LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Presidente;
- SENTITO il parere favorevole del Direttore di Esercizio sulla necessità di resistere in giudizio;
- RITENUTO dover resistere al giudizio affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda ad un legale particolarmente esperto in materia;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio;

D E L I B E R A

- 1)- di resistere al ricorso promosso dall'ex dipendente MANCO Pietro;
- 2)- di dare incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Vito FICO;
- 3)- di porre a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1990, alla voce "SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI", la presuntiva spesa di £.700.000.(settecentomila) in caso di soccombenza dell'Azienda e/o di compensazione delle spese di giudizio.

Il Segretario


Visto: *Il Presidente*


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 13/novembre/1990

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 10/12/1990 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di

Taranto che con nota prot. n. 26359 dichiara il "NON LUOGO A PROCEDERE".

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

Premesso che con deliberazione n.2238 dell'1.12.1990 la Giunta Municipale deliberava:

"1) di non prendere atto della deliberazione adottata dalla Commissione Amministratrice A.M.A.T. nella seduta del 15.10.1990, sulla base della non espressione del parere di legittimità da parte del Segretario Generale Reggente e che qui di seguito si riporta: "Non si esprime parere in quanto l'atto non rientra nella fattispecie di cui al 1° comma dell'art.72 del Nuovo Regolamento, approvato con DPR 4.10.1986, n.902, bensì in quella di cui al 2° comma che prevede solo l'invio di un sunto contenente la parte dispositiva, entro 15 gg. dall'approvazione dell'atto (tra l'altro termine non osservato)";

2) di dare atto che sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art.53 della legge 142/1990;

3) di sottoporre al presente atto al controllo ai sensi del 1° comma dell'art.45 della legge 142/1990.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, la dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.47, 3° comma, della Legge 142/1990".

Che il Co.Re.Co., in sede di esame del suddetto provvedimento nella seduta del 21.12.1990, con ordinanza n.27041/12 pervenuta in data 8.1.1991, chiedeva di fornire con atto deliberativo, i sottoelencati chiarimenti:

"Ritenuta la necessità, in via del tutto pregiudiziale e salva ed impregiudicata ogni e qualunque successiva valutazione dell'atto in esame, di acquisire formalmente, con apposito atto deliberativo, elementi di giudizio circa la ritenuta legittimazione dell'Organo G.M. a deliberare. Tanto, in presenza di elementi desumibili da un provvedimento di organo giurisdizionale che si è pronunciato ex art.700 c.p.c. sul fumus di fondatezza di una eccezione d'illegittimità della costituzione dell'Organo Consiglio Comunale che, a sua volta, ha eletto la odierna G.M.

Ritenuto altresì di conoscere se sulla presente, prospettata questione sia stato acquisito il parere del Segretario Generale.

Ritenuto, infine, di dover conoscere sulla scorta di quali argomentazioni, opportunamente supportate da apposita espressione del Segretario Generale, l'Amministrazione abbia assunto la determinazione di cui al punto 5 del dispositivo, con riferimento alla ritenuta possibilità di sottoporre o meno gli atti al controllo, tenuto conto del disposto di cui agli artt.32, 35 e 45 della Legge 142/1990".

Che, in merito si ritiene opportuno dover precisare quanto segue:

A) Non vi sono dubbi sulla legittimazione della G.M. a deliberare in presenza del noto provvedimento del Pretore di Taranto ex art.700 c.p.c. Infatti il Giudice Pesiri, una volta affermata la propria giurisdizione del punto della convalida degli eletti, ha doverosamente circoscritto al medesimo punto il contenuto della pronuncia. Tanto è vero che il dispositivo dell'ordinanza si limita a dichiarare sospesi esclusivamente gli effetti della deliberazione di convalida. In effetti sarebbe assurdo che da una decisione così conformata, si voglia far derivare da parte di cittadini ricorrenti ciò che non è scritto nell'ordinanza e che per arrivare a ciò si fraintendono e confondono concetti elementari del diritto amministrativo quali l'esistenza, la validità e l'efficacia degli atti. E ciò è chiaro per le seguenti

ragioni:

- 1) Ove il Pretore avesse inteso tradurre il cenno motivazionale sulla possibile illegittimità delle elezioni del Sindaco e della Giunta, in una qualche statuizione sul punto aveva il preciso obbligo di inserirla nel dispositivo dell'ordinanza;
- 2) Non avendolo fatto è evidente ch'egli ha tenuto conto della propria assoluta carenza di giurisdizione in materia, essendo solo la materia della convalida riservata alla giurisdizione del Giudice ordinario con possibilità di esercizio dell'azione popolare, mentre la legittimità della elezione del Sindaco e della Giunta è di esclusiva pertinenza del Giudice Amministrativo, senza possibilità di azione popolare;
- 3) Le valutazioni più precarie dei ricorrenti sono quelle che intendono far discendere dalla sospensione della deliberazione di convalida, l'inesistenza o caducazione automatica della deliberazione di elezione del Sindaco e della Giunta dimenticando che:

- a) la deliberazione esiste perchè adottata dal Consiglio Comunale;
- b) che è efficace perchè vistata dal CO.RE.CO.;
- c) che tra l'un e l'altra non esiste rapporto di presupposizione perchè l'entrata in carica dei Consiglieri Comunali, che li rende forniti della potestas deliberandi, avviene all'atto della proclamazione e non per effetto della convalida (2° comma - art.31, Legge 142/1990).

Si potrebbe supporre, al più, che la deliberazione di elezione di Sindaco e Giunta sia invalida, e comunque per ora esistente ed efficace, per non essere stata rispettata la priorità voluta dalla legge tra convalida ed elezione. In realtà così non è perchè la deliberazione di convalida continua ad esistere poichè il Pretore non ha il potere di annullarla, ma solo, come ha fatto, di sospenderne gli effetti e, quindi, il criterio di priorità voluto dalla Legge è stato rispettato.

Che a tal proposito si è pronunciato anche il Ministero dell'Interno con telegramma n.15978/27 allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Va, altresì sottolineato che il Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio il 21.12.1990, ha sospeso l'efficacia del provvedimento cautelare, ripristinando allo stato, la priorità voluta dalla legge tra convalida ed elezione del Sindaco e della Giunta;

- B) Il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale è stato acquisito e si trasmette in allegato alla presente deliberazione (All. 2);
- C) Quanto alla richiesta correlata al punto 5 del dispositivo della delibera, si rileva che non vi è nessuna connessione logica fra le osservazioni del CO.RE.CO. e il ripetuto punto 5, in quanto inesistente. Ad ogni buon conto, azzardando una interpretazione (peraltro unilaterale in assenza di riferimenti) di quanto evidenziato dal CO.RE.CO., va preliminarmente chiarito che il parere espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art.53 Legge 142/1990, attiene alla deliberazione nella sua globalità e ciò con riferimento sia al merito dell'atto che alla procedura seguita e quindi al punto specifico della competenza della Giunta a deliberare sulle materie oggetto dei singoli provvedimenti. Circa poi la decisione adottata dalla Giunta di rimettere gli atti in esame al controllo dell'Organo Tutorio, detta decisione rientra, proprio ai sensi del richiamato art.45 della Legge 142 più volte citata, nel potere discrezionale dell'Organo medesimo, avendo

Att. n° 1

27-U

DIR. CENTR. AUTONOMIE.

*2.9. Segretario
Generale*

5

27.10.90 12.22



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE
DIREZIONE CENTRALE DELLE AUTONOMIE

TELEGRAMMA

AT SINDACO

74100 TARANTO

ET CONOSCENZA PREFETTO

TARANTO

MININTERNO.A.C.DIR.CENTR.AUT.URAEL.PROTOCOLLO NUMERO 15978/27 PUNTO
RIFERIMENTO PROVVEDIMENTO PRETORE TARANTO SOSPENSIONE EX ARTICOLO 700
C.P.C.EFFETTI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE TARANTO DEL 13.7.1990 AVENTE AT
OGGETTO CONVALIDA ELETTI (,) ESPRIMESI AVVISO CHE SUDETTA PRONUNCIA NON
INTERFERISCE SU DELIBERA NOMINA SINDACO ET GIUNTA AVVENUTA IN DATA 8.8.1990
PUNTO RESTASI IN ATTESA CONOSCERE ESITI GRAVAMI PRODOTTI AT RIGUARDO PUNTO
PEL MINISTRO LA COMMARE

[Signature]

COMPILATORE: CICALA

TEL. 5311



App. n° 2

COMUNE DI TARANTO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1601 DEL 1 FEB. 1991

Pröt. n. _____

OGGETTO : Parere ai sensi dell'art. 53 - 1° comma - della legge 8.6.1990, n. 142.

Il sottoscritto DOTT. ANTONIO CLAUDIONE nella sua qualità
di Segretario Comunale;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
per oggetto: Deliberazione G.M. N. 2298 dell'1.12.90 avente
deliberazione assunta dalla Comm.ne Amm.ce AMAT nella se-
duta del 15/10/90 n. 262 avente per oggetto; Ricorso ex dipendente
Manco Pietro-Resistenza-Affidamento incarico legale per la difesa
dell'Azienda-Avv. Vito Fico.(Non approvazione-)CHIARIMENTI AL CO.RE.CO.

Visto l'art. 53 - 1° comma - della legge 8.6.1990, n. 142;

E S P R I M E

parere FAVOREVOLE sotto il profilo di legittimità sulla proposta di deliberazione
~~XXXXXXXXXXXX~~
sopraindicata.

Addi

31 GEN. 1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLA GIUNTA COMUNALEN. 160 DEL 1 FEB. 1991COMUNE DI TARANTO

Prot. n. _____

OGGETTO: **Parere ai sensi dell'art. 53 — 1° comma — della legge 8-6-1990, n. 142.**Il sottoscritto **RAG. AURELIO MONTORSI** nella sua qualità
di **RAGIONIERE CAPO**Vista la proposta di deliberazione da sottoporre ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
ALLA GIUNTA COMUNALE avente
per oggetto: **Deliberazione G.M. N. 2298 dell'1.12.90 avente per**
oggetto: **deliberazione assunta dalla Comm.ne Amm.ce**
AMAT nella seduta del 15/10/90 n. 262 avente per oggetto: Ricorso
ex dipendente Manco Pietro-Resistenza-Affidamento incarico lega-
le per la difesa dell'Azienda-Avv. Vito Fico.(Non approvazione-)
CHIARIMENTI AL CO.RE.CO.

e comportante un impegno di spesa di L. _____;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 53 — 1° comma — della legge 8 giugno 1990, n. 142;

ESPRIMEparere **FAVOREVOLE** in ordine alla sola regolarità ~~XXXXXXXXXX~~
~~SPAVOREVOLE~~ **CONTABILE** sulla proposta di delibe-
razione sopraindicata.

Addì

24 GEN. 1991

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Luciano

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ N. 160 DEL 1 FEB. 1991
 DEL CONSIGLIO COMUNALE
 DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI TARANTO

Prot. n. _____

OGGETTO: **Parere ai sensi dell'art. 53 — 1° comma — della legge 8-6-1990, n. 142.**

Il sottoscritto **AVVOCATO VINCENZA D'ELIA** nella sua qualità
 di **SOSTITUTO AVVOCATO COADIUTORE DIVISIONE LEGALE**;
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
 AL CONSIGLIO COMUNALE
 ALLA GIUNTA COMUNALE
 per oggetto: **Deliberazione G.M. N. 2298 dell'1.12.90 avente per**
 oggetto: **deliberazione assunta dalla Comm.ne Amm.ce**
AMAT nella seduta del 15/10/90 n. 262 avente per oggetto: Ricorso
ex dipendente Manco Pietro-Resistenza-Affidamento incarico lega-
le per la difesa dell'Azienda-Avv. Vito Fico.(Non approvazione-)
CHIARIMENTI AL CO.RE.CO.

e comportante un impegno di spesa di L. _____;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 53 — 1° comma — della legge 8 giugno 1990, n. 142;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità TECNICA sulla proposta di delibe-
~~XXXXXXXXXXXX~~ CONTABILE
 razione sopraindicata.

Addi 24 GEN. 1991

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



App. n° 3

MOD. 1
(ex mod. 71)

Prefettura di Taranto

Taranto, 15 Dicembre 1990

Prot. N° 2177 Dir. Gab.

Allegati
Proposta al Consiglio del
Dir. Soc. 1/2



SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
TARANTO

Sig. Segretario Generale

OGGETTO: Legge 8 Giugno 1990, n. 142 - problemi interpretativi ed applicativi.

N. 722 prot. Gab.

Per opportuna conoscenza si trasmette copia della ministeriale n. 15900/I Bis/L. 142 del 15 Ottobre 1990, relativa all'oggetto.

IL PREFETTO
(Callio)

Callio

9177
15.12.90



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE

Ufficio per l'attuazione della riforma delle autonomie locali e per la tenuta degli statuti

PREFETTURA
TARA
Roma, 15 ottobre 1990
POSTA IN ARRIVO

N. 15900/IBIS/L.142

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

e per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA
- AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
- AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA
- AI PRESIDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

LORO SEDI

AOSTA

LORO SEDI

TRIESTE

CAGLIARI

PAERMO



Ministero dell'Interno

- 7 -

- b) Un altro fondamentale criterio interpretativo seguito riguarda l'applicabilità immediata, o meno, delle varie norme della legge 142.

Appare evidente che, quando il legislatore detta una nuova disciplina di una materia, questa debba ritenersi immediatamente applicabile ove ciò non sia esplicitamente escluso da chiare norme transitorie; in assenza di queste ed in caso di insufficienza della disciplina dettata, per il principio della completezza dell'ordinamento giuridico i necessari elementi integrativi, atti a permettere l'applicazione concreta della nuova legge, andranno ricercati nella stessa legge



Ministero dell'Interno

- 8 -

o in altre fonti normative vigenti con ricorso agli strumenti dell'interpretazione estensiva e, ove occorra, della analogia. Ove, cioè, esistano i presupposti minimi per l'applicazione di una nuova norma di legge, questa va applicata immediatamente per rispettare la volontà del legislatore.

Nel caso della L. 142, il legislatore ha inteso dare applicazione immediata, in via di principio, alle nuove statuizioni nella materia, come risulta evidente, oltrechè dal complesso dei lavori parlamentari, dal fatto stesso che ne ha disposto l'entrata in vigore ventiquattro ore dopo la sua pubblicazione, in deroga alla normale vacatio legis.

Peraltro, la conclamata natura di legge di principio della riforma non implica, come è stato da qualche parte sostenuto, che la sua applicabilità sia subordinata al recepimento negli statuti: basti pensare, al riguardo, che nelle regioni a statuto ordinario, finchè nelle materie di competenza non siano state emanate le norme di livello regionale in attuazione della potestà legislativa concorrente, trovano integrale applicazione, secondo il pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, le norme statali. Non può quindi pensarsi che una legge ordinaria, contrastando con quanto



Ministero dell'Interno

- 9 -

stabilito dalla Costituzione, abbia potuto attribuire a Comuni e Province un grado di autonomia maggiore di quello attribuito alle Regioni, con effetti paralizzanti sull'applicabilità di nuove normative statali fino a recepimento negli statuti, il cui valore normativo, nella gerarchia delle fonti, sembra senz'altro inferiore a quello della legge regionale.

E' vero, per quanto riguarda il momento statutario, che numerose sono le norme della legge 142 che vi fanno rinvio, così come altre fanno rinvio a future leggi; tuttavia tale rinvio va considerato non in linea generale, ma in riferimento alle singole norme, rispetto alle quali assume di volta in volta diversa portata e valore.

In alcuni casi, esso è da ritenere tassativo, nel senso che senza le disposizioni statutarie alcuni principi della legge risultano inapplicabili: così la norma che riguarda l'eventuale ingresso in giunta di membri estranei al consiglio, che deve costituire scelta statutaria fatta da ciascun ente.

Quando, invece, il richiamo allo statuto riguarda soltanto la fissazione di modalità, la legge deve ritenersi immediatamente applicabile ove tali modalità siano in misura sufficiente ricayabili dalla stessa legge



Ministero dell'Interno

- 10 -

o da altre fonti: così la norma che attribuisce ai dirigenti degli enti la direzione degli uffici e dei servizi, evidentemente applicabile fin d'ora, e l'altra, che affida agli stessi dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, tenuto conto che le relative modalità sono già stabilite dai regolamenti dell'ente, dalle leggi di contabilità o dalle deliberazioni con cui viene bandito il concorso o la gara.

La norma di chiusura di cui all'art. 59, comma 2°, in tale quadro, può essere attivata con richiamo in vita delle norme previgenti nella misura più limitata possibile: ferma restando cioè, in via di principio, l'applicabilità immediata della nuova legge, andrà fatto ricorso alla precedente normativa soltanto nei limiti, strettamente necessari per colmare vuoti legislativi.

Quanto sopra premesso, si riportano qui di seguito gli orientamenti forniti, in risposta ai singoli quesiti, sulla base dei criteri interpretativi suesposti. X

(Artt. 4 e 59)

il legislatore, con l'espressione "Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che i Consigli e le Giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato" espressamente richiamato tale potere.

E questo fondamentale criterio interpretativo è di immediata applicabilità, come è evidenziato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.15900/1 Bis Legge 142 del 15.10.1990, inviata dalla Prefettura di Taranto con nota n.2177 Div. Gab. del 15.12.1990, Circolare allegata in stralcio alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale (All. 3).

Tutto ciò premesso e ritenuto di dover nel senso su esposto fornire al CO.RE.CO. i chiarimenti richiesti sulla deliberazione G.M. n.2298/1990;

Vista la legge 8.6.1990, n.142;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, in data **24.1.91** dal responsabile del servizio Advocatura, Avv. Vincenza D'Elia sulla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, in data **24.1.91** dal responsabile di ragioneria, Rag. Aurelio Montorsi sulla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, in data **31.1.91** dal Segretario Generale **Regg. Antonio CLAU-**
DIONE, sotto il profilo della legittimità;

A voti unanimi, resi ed accertati a norma di legge;

d e l i b e r a

- 1) di fornire come in narrativa riportati che qui di seguito si intendono trascritti, i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. **con Ordinanza 27041/12** assunta nella seduta del 21.12.1990 sulla deliberazione G.M. n.2298 del 1.12.1990 relativa all'argomento di cui all'oggetto;
- 2) di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli previsti dall'art.53 della legge n.142 dell'8.6.1990, così come evidenziato in premessa;
- 3) di rendere il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47, 3° comma, della legge n.142 dell'8 giugno 1990.



Del che è verbale.

Seguono le firme all'originale del Presidente, dell'assessore anziano e del Segretario Generale.

Si attesta che la presente deliberazione è ~~stata pubblicata~~ ^{in corso di pubblicazione} all'Albo Pretorio del Comune

dal 6.2.1991 al 21.2.1991

Taranto, lì 6.2.1991

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

REGIONE DELLA PUGLIA

SEZ. PROV.LE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
di TARANTO

N. 1790

20 FEB. 1991

LA COMMISSIONE PROV. DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL

prende atto

Taranto, lì 21 FEB. 1991

p.c.c. IL SEGRETARIO

Rag. Roberto Fischetti

[Signature]



IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA

Taranto, lì

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Taranto, lì 27 FEB. 1991

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COAD. DI REG. F.F. - DELEGATO
(Maria Antonietta DI PAOLA)

[Signature]



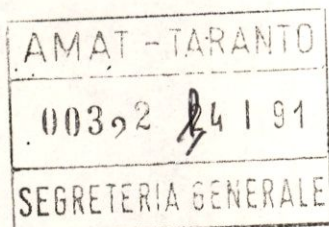
REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Prot. N. 26359 Allegati 4.1

74100 Taranto, 11/11/90

Risposta al foglio N. / del /

AL SIG. PRESIDENTE DELL'A.M.A.T.



di

SEGRETERIA

Taranto

OGGETTO: Delibera N. 262 del 15/11/90

Si restituisce la delibera in oggetto indicata, in quanto il
Comitato nella seduta del 10/11/90 ha dichiarato
il NON LUOGO A PROVVEDERE tenuto conto che
l'atto è già stato esaminato su elenco nella
seduta del 13/11/90.

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Domenico RANA

eb



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso ex dipendente MANCO Pietro - Resistenza - Affidamento incarico legale per la difesa dell'azienda avv. Vito FICO.-

L'anno millenovecentonovant a , il giorno 15 (quindici)

del mese di OTTOBRE , alle ore 16.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. LUIGI PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO 3. =====

4. ===== 5. =====

6. Ezio VODOPIA 7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Enzo MANCO (a.g.) 9. Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

- IL PRESIDENTE RIFERISCE:

in data 26/9/1990 è stato notificato all'Azienda il ricorso da parte dell'ex dipendente MANCO Pietro a mezzo del suo legale rappresentante avv. Dome

nico CASULLI.

L'interessato nel dichiarare di aver sostituito nel periodo marzo 1987 - aprile 1989 il Capo Tecnico responsabile della Sezione Manutenzione Impianti, chiede il riconoscimento economico allora non percepito riveniente dalla differenza di livello tra quello in suo possesso a quello del Capo Tecnico sostituito.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Presidente;
- SENTITO il parere favorevole del Direttore di Esercizio sulla necessità di resistere in giudizio;
- RITENUTO dover resistere al giudizio affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda ad un legale particolarmente esperto in materia;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio;

D E L I B E R A

- 1)- di resistere al ricorso promosso dall'ex dipendente MANCO Pietro;
- 2)- di dare incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Vito FICO;
- 3)- di porre a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1990, alla voce "SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI", la presuntiva spesa di £.700.000.(settecentomila) in caso di soccombenza dell'Azienda e/o di compensazione delle spese di giudizio.

IL SEGRETARIO

F/TO SIG.FRANCESCO FERRANTE

Visto: IL PRESIDENTE
F/TO ING.LUIGI PIGNATELLI

IL SEGRETARIO

p.c.c.:

Della Commissione Amministratrice

(Ferrante Francesco)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

.....

Il Direttore



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

21 NOV. 1990

74100 Taranto,

N. di protocollo 1908/ew Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

Raccomandata a mano

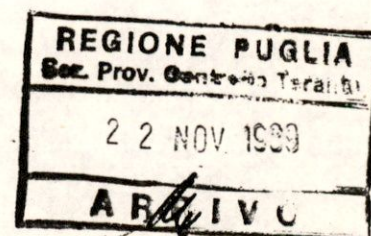
OGGETTO: invio deliberazioni richieste.

A seguito Vs. nota del 13/11/1990, prot. n.25573, ai sensi dello
art.23 della L.R. 4/5/1985, n.25, trasmettiamo in duplice copia le delibera
zioni richieste.

Distinti saluti.

**CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)**

- Del.n. 260 - 262 - 265 - 268 - 269.-



RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Prot. N. 25573 Allegati

74100 Taranto, 13-11-90

Risposta al foglio N. 1746 del

al ~~SINDACO~~ SIE PRESIDENTE

at

AMAT

OGGETTO: Richiesta deliberazioni n. n. 260, 262, 265, 268,
269/90.

AMAT - TARANTO

07418 15 XI 90

SEGRETERIA GENERALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

la deliberazione in oggetto indicata, richieste nelle
sedute del 13-11-90.

delib. 260 - Costituzione deliberazione privata futura

" 262 - Procedo ex dipendente nuovo detto
Rensfence. Affidamento nuovo legge
av. neo

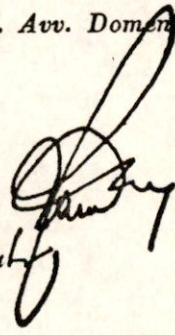
" 265 - Per la delibera privata formale
perveniente con la SpA. Michelini

" 268 - Approvazione per la SpA. Michelini

" 269 - Affidamento a delibera privata

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 057 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

13 NOV. 1990

74100 Taranto,

N. di protocollo 1864/80 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

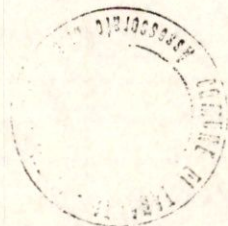
Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.239- Appalto concorso per fornitura hardware e software per la realizzazione di un sistema automatico di rilevamento e contabilizzazione delle presenze.
- Del.n.262 - Ricorso ex dipendente MANCO PIETRO - Resistenza - Affidamento incarico legale difesa Azienda avv. Vito FICO.
- Del.n.271- Ampliamento hardware Sistema 80 - Acquisto attrezzature necessarie.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(FEDERICA FERRANTE)
[Signature]

ffp



5830 G.
13-11-90

- 5 NOV. 1990

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 119920 Rif. 119920

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT.le REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 T A R A N T O



Raccomandata a mano

OGGETTO: trasmissione elenco oggetto deliberazioni.

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 15/10/1990:

- Del.n.260- Indizione licitazione privata pulizia locali, autobus e sottocasse. Approvazione capitolato tecnico, lettera invito ed atti.
- Del.n.262 - Ricorso ex dipendente MANCO PIETRO - Resistenza - Affidamento incarico legale difesa Azienda avv. Vito FICO.
- Del.n.265- Presa atto risultato trattativa privata fornitura pneumatici con la SpA MICHELIN.
- Del.n.266- Bilancio preventivo economico esercizio 1990.
- Del.n.267- Riparazione fotocopiatrice - Approvazione spesa.
- Del.n.268- Approvazione Contratto Integrativo Dirigenti.
- Del.n.269- Acquisto n.3 (tre) silos impianto depurazione a trattativa privata.
- Del.n.270- Approvazione parcella ing. Michele ROCCAFORTE.

Distinti saluti.

ffp

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(ECONOMIA E FINANZA)

13/novembre/1990

1863/90

Egr.

Avv. Vito F I C O

Via C. Battisti, 174 b

T A R A N T O

Comunichiamo che la Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 15/ottobre/1990, con atto deliberativo n. 262 che alleghiamo in copia, ha deciso di affidare alla S.V. l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T. avverso il ricorso promosso dall'ex dipendente sig. MANCO Pietro.

Tanto premesso trasmettiamo, compiegato alla presente, il ricorso in originale debitamente firmato a margine dal Direttore di Esercizio per le determinazioni di competenza della S.V.-

Disponibili per ogni e qualsiasi notizia in merito alla questione in argomento, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

FF/rs.-